



# CITTÀ DI DESIO

## **AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO A VALERE SULLE RISORSE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2019 (D.G.R. N. 2108/2019)**

### **1. PREMESSA**

Visti:

la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”; -

la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l’art. 1, commi 180 e 181, lett e);

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, ed in particolare: -

- gli articoli 1, 2 e 4 che hanno istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi educativi integrativi) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie; -
- l’art. 8 che ha previsto l’adozione del Piano di azione nazionale pluriennale che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione, sostenendo gli interventi degli Enti Locali nella gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia; -
- l’art. 12, comma 1 che ha istituito il “Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione” per la promozione del predetto sistema integrato di educazione e di istruzione per la progressiva attuazione del citato Piano di azione pluriennale; -
- l’art. 12, commi 3 e 4, il quale prevede che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, provvede a ripartire tra le Regioni le risorse del Fondo, a titolo di compartecipazione della programmazione regionale.

la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 recante “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni”, di cui all’articolo 8 del D. Lgs. n. 65/2017

CONSIDERATO che il predetto Piano di Azione nazionale, definisce, per il triennio 2017/2019, la destinazione delle risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il sistema integrato di educazione e di istruzione;

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. n. 1160 del 19/12/2019 di riparto alle Regioni per l’annualità 2019 del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita fino ai sei anni, di cui all’art. 12, comma 3, D.L.gs. 65/2017;

RICHIAMATE altresì le leggi regionali:



# CITTÀ DI DESIO

- 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n.30 ed in particolare;

- gli articoli 6 e 7 che attribuiscono ai comuni, per i gradi inferiori dell’istruzione scolastica, la programmazione e la gestione dei servizi di istruzione- e relativi servizi connessi e funzionali- espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
- l’articolo 7-ter, il quale dispone che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell’infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l’attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

- 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”, ed in particolare l’articolo 4 che prevede - tra i compiti delle unità di offerta sociale - la promozione di azioni volte al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

- 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che tra le finalità prevede il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, anche attraverso l’azione degli enti locali nell’organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;

- 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori” che prevede, tra i propri obiettivi, il sostegno alle famiglie con minori nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura, anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;

Considerato che con la delibera di programmazione regionale per il 2019 (D.G.R. n. 2108/2019) erano state individuate le tipologie prioritarie di intervento per le risorse destinate in esclusiva allo sviluppo del sistema di educazione e istruzione da zero a sei anni:

1. abbattimento e/o riduzione delle rette e sviluppo dei servizi per la prima infanzia per i nuclei familiari con ISEE < a 20.000,00 euro, quale intervento complementare alla Misura “Nidi Gratis”;
2. stabilizzazione graduale delle Sezioni Primavera;
3. ampliamento e sostegno della rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia d’età compresa tra 3 e 6 anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell’infanzia statali;

Considerato che

- con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nello specifico il coronavirus;
- il Decreto Legge 23.02.2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che all’art.1 lett. d) prevede quale misura di contenimento facoltativa la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado a far data dal 23.02.2020;



# CITTÀ DI DESIO

- il periodo di emergenza sanitaria internazionale COVID-19 ha generato un grande impatto sui servizi educativi per la prima infanzia, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista pedagogico, essendo stati annullati spazi, tempi, contesti di lavoro educativo o avendo dovuto improvvisamente ricostruire modi e forme alternative rispetto alla presenza fisica presso le strutture per tenere un contatto aperto con i bambini e le loro famiglie;

Vista la nota di Regione Lombardia - Protocollo E1.2020.0109869 del 10/04/2020 - con la quale la Regione ha fornito indicazioni per l'utilizzo e il riorientamento delle risorse del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, annualità 2019 (D.G.R. n. 2108/2019), in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilendo che le predette risorse possano essere impiegate:

- per interventi di riduzione/rimborso delle rette a carico delle famiglie, riferite al periodo di mancato utilizzo dei servizi nelle istituzioni educative pubbliche e private per la prima infanzia - comprese le Sezioni Primavera- dando atto che l'intervento di compensazione del mancato introito delle rette da parte delle famiglie, tramite i fondi del sistema zero-sei anni, si potrà declinare in base ai differenti contesti.
- in deroga rispetto alle percentuali di destinazione dei fondi indicate nella citata delibera regionale di programmazione.

## SI INFORMANO

**GLI ENTI GESTORI DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMIGLIE, CENTRI PRIMA INFANZIA ), SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE non CONVENZIONATE, SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESIO DELLA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE DOMANDA PER L'ACCESSO AD UN CONTRIBUTO A VALERE SULLE RISORSE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2019 (D.G.R. N. 2108/2019)**

### FINALITA' DEL CONTRIBUTO

Sostenere nel periodo di emergenza epidemiologica Covid - 19 il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, attraverso interventi di parziale compensazione del mancato introito delle rette da parte delle famiglie, tramite i fondi del sistema zero-sei anni.

### 2. SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Possono presentare la domanda di contributo i gestori privati di:

- A) micronidi, nidi, nidi famiglia, centri prima infanzia ubicati nel territorio di Desio regolarmente in esercizio – siano esse in possesso di accreditamento o solo di autorizzazione al funzionamento.
- B) Scuole dell'infanzia non convenzionate con il Comune ubicate nel territorio di Desio, regolarmente in esercizio.

### 3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di accesso al beneficio economico in oggetto presso il Comune dove ha sede la struttura che afferisce al sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso.

La domanda dovrà essere inviata via Pec al seguente indirizzo: [protocollo.comune.desio@legalmail.it](mailto:protocollo.comune.desio@legalmail.it)



# CITTÀ DI DESIO

Le domande potranno essere presentate a far tempo da lunedì 10 agosto 2020 sino a lunedì 7 settembre 2020.

**Il termine è perentorio:** farà fede la data di allocazione della domanda al protocollo comunale; le domande pertanto che dovessero pervenire fuori termine non potranno essere accolte e non avranno accesso la beneficio economico.

#### **4. ENTITA' E CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Ciascun ente gestore richiedente avrà diritto ad un contributo una tantum pari al prodotto del numero dei bambini iscritti alla data del 1° marzo 2020 per la media della perdita a bambino registrata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.
2. In ogni caso il contributo a bambino non potrà superare il tetto massimo di € 350,00 (al netto dell'eventuale criterio premiale di cui al punto 3 del presente articolo).
3. E' previsto un criterio premiale per gli asili nido privati accreditati alla data del 1° marzo 2020 consistente in una maggiorazione del 10% del contributo complessivo una tantum calcolato come sopra.
4. Al fine di documentare la perdita media mensile a bambino gli enti gestori dovranno compilare l'apposita tabella nella quale dovranno indicare le voci di spesa e di entrata del servizio.

#### **5. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE**

Sono motivi di non ammissibilità delle domande:

- o La carenza di uno dei requisiti previsti dall'avviso;
- o La mancanza di sottoscrizione da parte del legale rappresentante del gestore;
- o la mancata integrazione/regolarizzazione entro i termini richiesti dal Comune, di domande di prive in tutto o in parte della documentazione richiesta nell'avviso e nel modulo di richiesta;
- o la presentazione delle richieste oltre il termine perentorio previsto dal presente avviso pubblico.

#### **6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.**

La concessione del contributo avverrà mediante determinazione del dirigente dell'Area Persona e Famiglia da adottarsi entro 60 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande di accesso al beneficio economico.

La liquidazione del contributo verrà effettuata in un'unica soluzione sul conto corrente indicato dal gestore nel modulo di domanda.

#### **7. CONTROLLI E SANZIONI.**

Il Comune potrà svolgere controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. A tal fine potrà richiedere ai soggetti gestori di presentare la documentazione integrativa di bilancio volta ad attestare la correttezza di quanto dichiarato.



# CITTÀ DI DESIO

Le attestazioni non veritiere saranno perseguibili ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, che comodità di lettura si riportano di seguito :

*Art. 75 "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.*

*1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza."*

*Art. 76 " 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. (La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.) (omissis)"*

## **8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati verrà effettuato nel pieno rispetto del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all'erogazione del contributo previsto dalla delibera di programmazione regionale per il 2019 (D.G.R. n. 2108/2019) con la quale sono state individuate le tipologie prioritarie di intervento per le risorse destinate in esclusiva allo sviluppo del sistema di educazione e istruzione da zero a sei anni.

I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese terzo.

Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fossero fornite tali informazioni non sarà possibile considerare la domanda del richiedente ed eventualmente erogare il contributo sopra indicato.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente potranno essere fatti valere in qualsiasi momento tramite richiesta al titolare del trattamento. Può essere altresì proposto reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Titolare del trattamento:

Comune di Desio con sede in Piazza Giovanni Paolo II; il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: [privacy@comune.desio.mb.it](mailto:privacy@comune.desio.mb.it)